

Codice A18000

D.D. 12 gennaio 2018, n. 101

**Autorizzazione idraulica n.07/18 per i lavori di "Manutenzione e sistemazione idraulico forestale in comune di Gravellona Toce (VB) sul Rio Frassino, Rio Stronetta, Rio Cirisolo e Rio Granerolo". Richiedente: Unione Montana del Cusio e del Mottarone.**

In data 11/12/2017 ns. prot. n. 59163/A1817A è pervenuta al Settore Tecnico Regionale di Novara e Verbania sede di Domodossola, la richiesta dell'Unione Montana del Cusio e del Mottarone per i lavori di manutenzione di cui all'oggetto, previsti nel programma 2011-2013 del fondi ATO di cui alla L.R. 13/97 - art. 8 comma 4.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall'Ing. Alberto Chiesa e dall'Ing. Stefano Cerlini – in base ai quali è previsto la realizzazione delle opere di che trattasi.

E' stata effettuata da parte del RUP la Verifica Preventiva della Progettazione riferita al progetto definitivo esprimendo giudizio favorevole di cui al verbale sottoscritto con i progettisti in data 31/11/2017.

Il progetto definitivo delle opere è stato approvato dalla Comune di Gravellona Toce con DGC n°184 del 22/11/2017.

In data 08.01.2018, la Provincia del Verbano Cusio Ossola – Settore III – Servizio Ambiente e Tutela Faunistica, ai sensi della L.R. n.37/2006 e s.m.i., ha espresso parere tecnico in merito ai previsti i lavori di manutenzione e sistemazione idraulico forestale.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere in oggetto, è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

- vista la L.R. n. 23/08;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n° 523/1904;
- vista la D.G.R. n. 44/2002 e n. 21/2015;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/00;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- vista la L.R. n. 37/2006 e s.m.i.;

#### *determina*

1. di autorizzare, ai soli fini idraulici, la C.M. Due Laghi Cusio Mottarone e Valstrona a realizzare le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, nonché all'osservanza delle seguenti condizioni:
  - le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dai lavori non dovranno subire danneggiamenti e/o alterazioni, restando il soggetto l'unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
  - l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in

presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

- i lavori in argomento dovranno essere iniziati, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni DUE dalla data della concessione, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- per il materiale da disalveo, relativo al previsto svuotamento della briglia selettiva sul Rio Frassino e soggetto al pagamento del canone di estrazione, dovranno essere attivate le procedure di cui alla D.G.R. n. 44/2002 e dalla recente D.G.R n. 21-1004 del 09.02.2015 e pertanto l'aggiudicazione dei lavori andrà fatta sulla base di una doppia offerta, in ribasso sui lavori e in aumento sul canone base demaniale del materiale litoide, pari a € 2,20/mc;
- I lavori di scavo dovranno essere effettuati nel rispetto del D.M. n.161 del 10 agosto 2012 e s.m.i. in merito alla disciplina delle terre e rocce da scavo;
- In merito alla tutela della fauna ittica, gli interventi devono ricomprendere in generale quanto indicato nell'allegato A della DGR 72-13725 del 29/03/2010, così come modificato con D.G.R. 75-2074 del 17/05/2011.

2. La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a) del D.Lgs n.33/2013.

Il Responsabile di Settore  
Ing. Giovanni Ercole